

DICHIARAZIONI

Il quadro RK dell'Unico SC 2015: cessione eccedenze Ires nel gruppo

di Federica Furlani

L'**art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973** prevede che le **eccedenze dell'IRES** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle **società o enti appartenenti ad un gruppo** possono essere **cedute** alle altre società consorelle.

A tali effetti, **appartengono al gruppo**:

1. **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
2. **le società controllate.**

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante,

- o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.**

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241/1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Affinché si perfezioni la cessione dell'eccedenza, la società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi** (proprio nel **quadro RK** del modello Unico SC) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- **i dati dei soggetti cessionari;**
- **gli importi ceduti a ciascuno di essi.**

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività

prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (proprio nel quadro RK) **presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata**:

- i soggetti cedenti
- le date di effettuazione delle cessioni
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Il cessionario stesso deve, altresì, indicare **nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate** per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute **possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRES**, anche in acconto e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere **chieste a rimborso ovvero in compensazione** secondo le regole del D.Lgs. n. 241/1997.

Il **quadro RK** del modello Unico SC deve pertanto essere utilizzato:

- dalla **società o dall'ente appartenente ad un gruppo**, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter D.P.R. 602/1973, in caso di cessione della eccedenza dell'IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal **soggetto cedente**. In particolare il soggetto cedente dovrà compilare la **Sezione I – Credito ceduto** del quadro RK,

Sezione I Credito ceduto	RK1 Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo	Importo
	RK2 Codice fiscale	Importo
	RK3	Importo

indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei righi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

- dalla **società o dall'ente appartenente ad un gruppo**, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Il soggetto cessionario dovrà compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei righi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al

quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), e gli importi ricevuti.

Sezione III Crediti ricevuti	RK12	Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
		2	3	4	,00
	RK13				,00

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del gruppo consolidato.

Dovrà inoltre compilare la **sezione IV – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)	,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES	,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)	,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES	,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	,00
	RK27 Eccedenza a credito	,00